

Decreto 20 maggio 1996 n.47 (pubblicato il 22 maggio)

**Condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi
tra La Repubblica di San Marino e i Paesi della CE di ovini
e caprini.**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione
all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27
novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE;*

Vista La Legge 17 marzo 1993 n. 41;

*Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal
Comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13
dell'Accordo interinale sopra citato;*

Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87;

*Vista la Delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n.
36;*

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Il presente Decreto regola l'interscambio degli animali della specie ovina e caprina da produzione e da macello, fra San Marino e i Paesi della CE in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28/1/91 e successive modifiche, adottate con la decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE.

Art. 2

Ai sensi del presente Decreto sono applicabili le definizioni di cui "all'articolo 2 del Decreto 20 maggio 1996 n.46. Inoltre si intende per:

1)ovini e caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato, per esservi macellati nelle condizioni stabilite;

2)ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli

menzionati al punto "1)", destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato;

3)azienda: complesso agricolo o la stalla del commerciante, ufficialmente controllato, situata nel territorio di San Marino o di uno Stato CE, nel quale sono tenuti o allevati abitualmente animali da allevamento da produzione o da macello;

4)azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I;

5)azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;

6)malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubriche I e II e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata al Servizio Veterinario;

7)veterinario ufficiale: il veterinario, facente parte del Servizio Veterinario Statale;

8)Regione: come definito al punto "o" dell'art. 2 **Decreto 20 maggio 1996 n.46**

Art. 3

1.Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4.

2.Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8.

Art. 4

1. Gli ovini e i caprini:

a)devono essere identificati e registrati conformemente alle norme previste dall'apposito **Decreto 20 maggio 1996 n.50**.

b)non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale, questa ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;

c)non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:

I) tale divieto è connesso con il manifestarsi di una delle

seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali:

- brucellosi,
- rabbia,
- carbonchio ematico,

II) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o che può essere contaminato, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:

- 42 giorni in caso di brucellosi,
- 30 giorni in caso di rabbia,
- 15 giorni in caso di carbonchio ematico;

e devono provenire da un'azienda situata al centro di una zona indenne da epizoozia.

2.Gli animali della specie ovina e caprina non devono essere animali da eliminare nell'ambito di un programma di eradicamento delle malattie contagiose applicato da uno Stato Membro.

3.Gli ovini e i caprini devono inoltre:

- essere nati ed essere stati allevati dalla nascita in territorio CE;
- oppure se importati, provenire da Paesi Terzi autorizzati al commercio con Paesi Membri.

Art. 5

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli ovini e i caprini, da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare, oltre alle condizioni previste all'articolo 4, i requisiti dell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D.

Art. 6

Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8 gli animali da allevamento e da riproduzione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:

a)devono essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:

I) in cui non siano state accertate clinicamente le malattie

seguenti:

-negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (*Mycoplasma agalactiae*) e l'agalassia contagiosa della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *M. capricolum*, *M. micoide* sottospecie *micoide* "Large Colony"),

- negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa,

-negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna o l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo la procedura prevista all'articolo 12, oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, fornisca, per una o piu' malattie precipitate nell'ambito di un programma approvato conformemente agli articoli 7 e 8, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;

II) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui alla lettera "i)" sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;

III) il cui proprietario abbia dichiarato di essere venuto a conoscenza di tali fatti e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui alla lettera "I);

b) inoltre, per quanto riguarda la malattia del trotto (scrapie), devono:

I) provenire da un'azienda che soddisfi i requisiti seguenti:

-l'azienda è sotto sorveglianza ufficiale,

-gli animali devono essere contrassegnati,

-non è stato accertato alcun caso di malattia del trotto (scrapie) da almeno due anni, un controllo per campione deve essere effettuato sulle pecore vecchie, destinate alla riforma, provenienti da questa azienda,

-possono esservi introdotte femmine, solo se provengono da un'azienda che rispetti gli stessi requisiti;

II) essere mantenuti in modo permanente in un'azienda o in aziende che rispettano i requisiti previsti alla lettera "I)" dalla loro nascita o negli ultimi due anni;

iii) se sono destinati a uno Stato membro che beneficia in tutto il suo territorio o in parte di esso delle disposizioni previste agli articoli 7 e 8, soddisfare le garanzie attuate in applicazione di

questi articoli;

c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:

-provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*),

-essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione,

-essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo la procedura prevista all'articolo 12;

d) deve essere menzionato il rispetto di questi requisiti in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.

Art. 7

1. Qualora il Dirigente del Servizio Igiene Ambientale, ai sensi dell'Art. 5 del Decreto 4/10/84 n. 87, predisponga programmi nazionali organici per il controllo delle malattie figuranti nell'allegato B, rubrica II e III, è tenuto a sottoporre alla Commissione apposita della CE il programma precisando:

-la situazione della malattia nel territorio di San Marino;

-la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici;

- le varie qualifiche applicabili alle aziende e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative alle prove;

-le procedure di controllo del programma;

-le conseguenze da trarre in caso di perdita della qualifica da parte di un'azienda per qualsiasi motivo;

-le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati al momento di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. La Commissione esamina i programmi, inoltre potrà richiedere eventuali garanzie complementari generali e limitate per gli scambi.

Le garanzie potranno essere al massimo equivalenti a quelle che il Servizio Veterinario prevede nel proprio ambito nazionale.

Art. 8

1.Qualora il Territorio della Repubblica di San Marino sia totalmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B , rubriche II e III, ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate, in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul suo territorio;
- i risultati delle prove di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica ed epidemiologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;
- la durata della sorveglianza effettuata;
- eventualmente, il periodo durante cui è stata vietata la vaccinazione contro la malattia;
- le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2.La Commissione esamina le giustificazioni comunicate, e preciserà le garanzie complementari generali o limitate richieste negli scambi. Tali garanzie dovranno essere al massimo equivalenti a quelle che il Servizio Veterinario applica nel proprio ambito territoriale.

Art. 9

Gli ovini e i caprini oggetto di scambi devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modello I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, ed essere compilato il giorno dell'ispezione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera "b") in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario ed ha una durata di validità di dieci giorni. Il certificato in questione deve comprendere un solo foglio.

Art. 10

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente Decreto incorrerà nella sanzione da £.50.000 a £.5.000.000 salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite dal piano di profilassi e di risanamento previsto all'allegato A sono puniti con una ammenda da £.80.000 a £.400.000.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695
d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

ALLEGATO A

CAPITOLO I

I. Azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi
(B. melitensis)

A. Concessione della qualifica

E' considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. Melitensis):

1) l'azienda in cui:

a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;

b) non sono presenti animali delle specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi (B. melitensis), tranne qualora si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del presente Decreto;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini dell'azienda di età superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;

d) al termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o che provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi o da un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,

ed in cui dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i

requisiti di cui al punto B;

2) un'azienda situata in uno Stato membro o in una regione riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi conformemente al punto II.

B. Mantenimento della qualifica

1) Per le aziende ovine e caprine ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*) che non sono situate in una parte del territorio riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in cui, dopo la loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda, di età superiore a sei mesi. La qualifica dell'azienda può essere mantenuta se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a sei mesi;
- tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50, nel quale caso tutte queste femmine devono essere controllate.

2) Per una regione che non è ufficialmente indenne e in cui più del 99% delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), la periodicità del controllo delle aziende ovine o caprine ufficialmente indenni da brucellosi può essere portata a tre anni, purché le aziende che non sono ufficialmente indenni siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,

a) si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è ritirata dall'autorità competente. La qualifica può essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*);

b) la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata, la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata dall'autorità competente solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti gli animali di età superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono sottoposti a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.

2) Se l'azienda di cui al paragrafo 1 è situata nel Territorio della Repubblica di San Marino riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*), l'autorità competente informa immediatamente l'apposita Commissione della CE.

Il Servizio Veterinario provvede affinché:

- a) siano macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle specie che possono essere contaminate nell'azienda in questione. Tiene al corrente la Commissione e gli Stati membri dell'evolversi della situazione;
- b) sia effettuata un'indagine epidemiologica; gli allevamenti epidemiologicamente collegati all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove di cui al punto 1, lettera b).

3) Se la brucellosi è confermata, conformemente al punto 2 la Commissione dopo aver valutato le circostanze e la recrudescenza della brucellosi (*B. melitensis*), adotta, secondo la procedura prevista dall'accordo, se detta valutazione lo giustifica, una decisione per sospendere o ritirare la qualifica di Stato indenne.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi solo ovini o caprini che rispondono alle condizioni seguenti:

- 1) provengono da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,
- 2) oppure:
 - provengono da un'azienda indenne da brucellosi,
 - sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del presente Decreto,
 - non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono stati vaccinati, lo sono da piu' di due anni. Possono tuttavia essere introdotte femmine di età superiore a due anni vaccinate prima dei sette mesi di età, e

- sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'azienda d'origine e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a due prove con esito negativo effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.

II. Stato ufficialmente indenne da brucellosi

L'intero Territorio della Repubblica di San Marino può essere riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi , qualora:

- 1) a) almeno il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o
 - b) che rispettano le condizioni seguenti:
 - i) la brucellosi ovina o caprina è una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;
 - ii) nessun caso di brucellosi ovina o caprina è stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;
 - iii) la vaccinazione è proibita da almeno tre anni.
- 2) siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:
 - i) ogni anno controlli per sorteggio, praticati a livello dell'azienda o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure almeno il 10% degli ovini e caprini di piu' di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C;
 - ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.

CAPITOLO II

Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

A.Concessione della qualifica

E' considerata come un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. Melitensis) l'azienda:

- 1) in cui:
 - a) tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;
 - b) tutti gli animali delle specie ovina o caprina, o parte di essi, sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto gli animali vaccinati debbono essere

vaccinati prima dell'età di sette mesi;

c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini vaccinati presenti nell'azienda di età superiore a diciotto mesi al momento della prova;

d) sono state praticate due prove, con esito negativo, a distanza di sei mesi conformemente all'allegato C, su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di età superiore a sei mesi al momento delle prove e

e) al termine delle prove di cui alle lettere c) o d) sono presenti unicamente ovini e caprini nati nell'azienda o provenienti da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D, e

2) in cui, dopo la sua qualifica, sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;

B. Mantenimento della qualifica

Ogni anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di ogni azienda. La qualifica dell'azienda è mantenuta unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.

In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo è costituita da:

- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a sei mesi;
- tutti gli animali maschi non castrati e non vaccinati di età superiore a diciotto mesi;
- tutti gli animali introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito;
- il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda, tranne per quanto riguarda le aziende in cui ne sono presenti meno di 50 femmine selezionabili per la prova, nel quale caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.

C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi

1) Allorché, in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si sospetta la presenza di brucellosi (*B. melitensis*) in uno o più ovini o caprini, la qualifica dell'azienda è sospesa, l'animale o gli animali sospetti vengano immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza della brucellosi (*B. melitensis*).

2) Se la presenza della brucellosi (*B. melitensis*) è confermata,

la sospensione provvisoria della qualifica è ritirata solo se tutti gli animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere contaminate sono stati abbattuti e se due prove, che sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C ad un intervallo di almeno tre mesi,

- su tutti gli animali di età superiore a diciotto mesi, se sono vaccinati;

- su tutti gli animali di età superiore a sei mesi se sono vaccinati;

hanno dato un esito negativo.

D. Introduzione di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)

Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:

1) ovini o caprini provenienti da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi B.

2) oppure ovini o caprini che provengono da un'azienda diversa da quella di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:

a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del presente Decreto,

b) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;

c) i) - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,

- sono stati isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due prove effettuate ad almeno sei settimane d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo o

ii) - sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro vaccino riconosciuto prima dell'età di sette mese, ma al più tardi quindici giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.

E. Modifica della qualifica

Un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis) può acquisire la qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) dopo un intervallo di due anni, se:

- a) non è presente alcun animale da brucellosi (*B. melitensis*) da almeno due anni;
- b) le condizioni di cui al punto D. 2) sono state sempre rispettate nel corso di questi due anni;
- c) al termine del secondo anno, gli animali di età superiore a sei mesi hanno dato esito negativo ad una prova effettuata conformemente all'allegato C.

ALLEGATO B

I (*)

- Afta epizootica
- Brucellosi (*B. melitensis*)
- Epididimite contagiosa dell'ariete (*B. ovis*)
- Carbonchio ematico
- Rabbia

II (*)

- Malattia del trotto (scrapie)

III

- Agalassia contagiosa
- Paratuberculosis
- Linfadenite caseosa
- Adenomatosi polmonare
- Maedi-Visna

-- Artrite encefalite virale caprina

(*) Malattie soggette a denuncia obbligatoria.

ALLEGATO C

Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)

La ricerca della brucellosi (B. melitensis) ai fini della qualifica di un'azienda viene effettuata mediante la prova Rose Bengel o la prova di fissazione del complemento descritta nell'allegato F o qualsiasi altro metodo riconosciuto. La prova di fissazione del complemento è riservata agli esami da effettuare in animali individuali.

Allorché nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengel piu' del 5% degli animali dell'azienda dà esito positivo, viene praticato un controllo complementare su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.

Per la prova di fissazione del complemento, il siero contenente almeno 20 unità ICFT/ml. deve essere considerato positivo.

Gli antigeni utilizzati debbono essere riconosciuti dal laboratorio nazionale e standardizzati rispetto al secondo siero standard internazionale anti-brucella abortus.

ALLEGATO D

Prova ufficiale di ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)

Prova di fissazione del complemento

L'antigene specifico utilizzato deve essere riconosciuto dal laboratorio nazionale e deve essere standardizzato rispetto al

siero standard internazionale anti-brucella ovis.

Il siero di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis preparato dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.

Il siero contenente almeno 50 unità internazionali per ml. deve essere considerato positivo.

ALLEGATO E

E

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da macello

Paese speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali:

NumerOvini, capriniRazzaEtàIdentificazione individuale ufficiale

di animali maschi, femmine(indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano;

- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente

all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2).

- le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (1).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da

(luogo di spedizione)

a

(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2). (3)

Nome e indirizzo dello speditore:

Norme e indirizzo del destinario:

MODELLO II

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da macello

Paese speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. Numero di animali

II. Identificazione degli animali

NumerOvini, capriniRazzaEtàIdentificazione individuale ufficiale

di animalimaschi, femmine(indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano;

- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2).

- le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (1).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da

(luogo di spedizione)

a

(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2):(3)

Nome e indirizzo dello speditore

Norme e indirizzo del destinario:

MODELLO III

CERTIFICATO SANITARIO (1)

per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità europea di ovini o caprini da macello

Paese speditore:

Ministero competente:

Servizio territoriale competente:

I. Numero di animali:

II. Identificazione degli animali:

NumerOvini, capriniRazzaEtàIdentificazione individuale
ufficiale

di animali maschi, femmine(indicare n. e posizione)

III. Provenienza

Gli animali:

a) sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio della Comunità; o

b) sono stati importati da un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE e soddisfano;

- le condizioni di polizia sanitaria fissate conformemente all'articolo 8 della direttiva 72/462/CEE (2).

- le condizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 90/425/CEE (1).

IV. Destinazione degli animali

Gli animali sono spediti

da

(luogo di spedizione)

a

(luogo di destinazione)

per: vagone ferroviario, autoveicolo, aereo, nave (2):(3)

Nome e indirizzo dello speditore:

Norme e indirizzo del destinario

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo

server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, né di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non puo' essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.